

## Avv. Carmine Medici

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori  
via on.le F. Napolitano, n. 103 - 80035 - Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 – fax 081/019.74.52  
avvocatomedici@gmail.com – carmine.medici@pecavvocatinola.it

---

Spett.le **Federazione Dirpubblica**  
Segreteria Generale  
- Roma -

Nola, 31/3/2021

**Oggetto:** Posizioni organizzative di elevata responsabilità (POER) di cui all'art. 1, co. 93, della legge n. 205 del 2017, e deleghe speciali di funzioni dirigenziali, con annesse posizioni organizzative speciali (POT), di cui all'art. 4-bis, co. 2, del D.L. n. 78 del 2015, nelle Agenzie fiscali - Comunicazioni.

Con la presente comunico che, con sentenze del 17 marzo 2021, n. 3254 e n. 3255, il T.A.R. Lazio – Roma ha respinto i ricorsi proposti da codesta spett.le Federazione contro l'Agenzia delle dogane e dei monopoli riguardanti rispettivamente le deleghe speciali di funzioni dirigenziali, con annesse posizioni organizzative speciali (POT), di cui all'art. 4-bis, co. 2, del D.L. n. 78 del 2015, e le posizioni organizzative di elevata responsabilità (POER) di cui all'art. 1, co. 93, della legge n. 205 del 2017.

Si ricorderà che, con riferimento al primo ricorso (POT), con ordinanza del 16 marzo 2020, n. 55, la Corte costituzionale aveva ordinato «la restituzione degli atti al rimettente per un nuovo esame dei presupposti e dei termini delle questioni sollevate» dal Tribunale con ordinanza del 20 luglio 2018, n. 8253, e ciò considerato il *jus supervenies* di cui all'art. 1, co. 323, della legge n. 145 del 2018, che ha introdotto le posizioni organizzative di elevata responsabilità (POER) ed a seguito delle quali «non è più possibile, per le agenzie fiscali, fare ricorso al meccanismo introdotto dall'art. 4-bis del d.l. n. 78 del 2015».

Con riferimento al secondo ricorso (POER), è fin troppo nota la sentenza del 24 luglio 2020, n. 164, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, co. 93, lett. a), b), c) e d), della legge n. 205 del 2017, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 136 Cost.

Con le sentenze del 17 marzo 2021, il giudice amministrativo ha ritenuto che non vi fossero ulteriori margini di valutazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni nei giudizi *a quibus*, così come richiesto nelle memorie ex art. 73 c.p.a. depositate nei due giudizi il 23/12/2020 ed il 31/12/2020 e con le quali era stato chiesto di sollevare nuovamente gli incidenti di legittimità costituzionale per effetto delle implicazioni derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale del 24 luglio 2020, n. 164.

In primo luogo, la stessa Corte ha ritenuto di dover precisare che «la selezione dei soggetti cui attribuire le POER debba rispondere ai principi di imparzialità, trasparenza ed efficienza, che presiedono ad ogni attività amministrativa e che ne condizionano la legittimità», senza, peraltro, declinare le modalità attraverso cui i suddetti principi dovessero trovare attuazione in concreto.

In secondo luogo, l'accentuata valorizzazione della temporaneità dell'«incarico» e la forzata assimilazione alle posizioni organizzative disciplinate dai contratti collettivi, con la conseguente 'equivalenza' delle mansioni, preclude qualunque forma di tutela della

professionalità dimostrata «sul campo» nell'ipotesi in cui l'incarico non dovesse essere confermato, considerato che l'interessato non potrebbe comunque pretendere l'attribuzione di un altro incarico equivalente.

In effetti, i profili di maggiore criticità della motivazione riguardano proprio lo sforzo compiuto dalla Corte costituzionale nel tentare di ricondurre le posizioni organizzative di elevata responsabilità (POER) nell'alveo della contrattazione collettiva.

Com'è noto, l'art. 12 del CCNL del comparto Funzioni Centrali ha previsto l'istituzione di una Commissione paritetica sui sistemi di classificazione professionale, con il compito di verificarne la possibilità di una loro evoluzione anche allo scopo di valorizzare le competenze professionali.

Tuttavia, ad oggi, la discussione non risulta ancora approdata verso la previsione di «posizioni organizzative manageriali di livello intermedio, correlate all'assunzione di responsabilità di risultato su uffici o strutture, con elevato grado di autonomia, con delega di funzioni ed assunzione di responsabilità verso l'esterno», come quelle previste per le sole Agenzia fiscali dall'art. 1, co. 93, della legge n. 205 del 2017, restando, in ogni caso, da approfondire anche la questione della sostenibilità di meccanismi di finanziamento che, senza determinare nuovi o maggiori oneri non previsti nei saldi di finanza pubblica, permettano alle amministrazioni di destinarvi risorse che non gravino sulla contrattazione di secondo livello e sui fondi ad essa destinati.

D'altra parte, secondo la bozza dell'atto di indirizzo quadro per i rinnovi contrattuali del triennio 2019/2021, resa nota il 26/3 u.s. da *IlSole24Ore*<sup>1</sup>, la rivisitazione degli attuali ordinamenti professionali, che dovrà avvenire «sempre nell'ambito dei principi costituzionali e delle norme di legge in tema di accesso e di progressione di carriera», «dovrà porsi come obiettivo anche quello della valorizzazione di posizioni e ruoli non dirigenziali per i quali siano richiesti più elevati livelli di autonomia e responsabilità gestionale e/o più elevate competenze professionali o specialistiche, attraverso la costituzione di un' «area delle alte professionalità» in cui collocare il personale apicale incaricato dell'esercizio di funzioni organizzative e gestionali, in possesso del titolo di studio universitario, di elevate capacità professionali, tecniche e organizzative, acquisite anche attraverso idonei percorsi formativi o appartenente ad albi. Rispetto a tale personale il contratto potrà prevedere una struttura retributiva coerente con le funzioni e le responsabilità affidate».

In ogni caso, il dibattito sulla costruzione di quest'«area delle alte professionalità» è tutt'ora in corso e questo rende ancora attuale la *querelle* che forma oggetto del contenzioso; in questo contesto politico e sindacale ed in previsione dei possibili sviluppi contrattuali e normativi deve essere valutata l'eventualità di un appello avverso le sentenze del 17 marzo 2021, n. 3254 e n. 3255.

Come sempre, rimango a disposizione per gli approfondimenti necessari sulla complessa problematica.

Cordiali saluti

Avv. Carmine Medici

---

1

[https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI\\_VERTICALI/Online/\\_Oggetti\\_Embedded/Documenti/2021/03/26/1240IPOTESIATTOINDIRIZZOQUADRORINNOVICONTRATTUALIRIENNIO2019-2021PERSONALEpA.pdf](https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/03/26/1240IPOTESIATTOINDIRIZZOQUADRORINNOVICONTRATTUALIRIENNIO2019-2021PERSONALEpA.pdf)